

REGIONE PUGLIA

CONVENZIONE ATTUATIVA DELL' ACCORDO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, LA REGIONE PUGLIA E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO PER COLLABORAZIONE IN AMBITO DIDATTICO, SCIENTIFICO, ASSISTENZIALE FUNZIONALE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI MEDICINA E CHIRURGIA – SEDE DI TARANTO,

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito denominata "Università"), C.F. n.80002170720, nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante, Prof. Stefano Bronzini, nato a Roma il 3 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo in Piazza Umberto I – 70121 Bari,

E

La Regione Puglia (di seguito denominata "Regione"), C.F. 80017210727, nella persona del Presidente pro-tempore dott. Michele Emiliano, nato a Bari il 23 luglio 1959, domiciliato per la carica in Bari, presso la sede della Presidenza della Regione, Lungomare Nazario Sauro n.33,

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, di seguita denominata ASL Taranto, C.F. 02026690731 nella persona del Direttore Generale dr. Vito Gregorio Colacicco, nato a Laterza (TA) il 02/10/1957 e domiciliato per la carica in Taranto al Viale Virgilio 31, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell'ASL,

- tutte congiuntamente denominate "Parti" –

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art.6 della legge 30 novembre 1998, n.419" , ed in particolare:

- l'articolo 1:

- comma 1, secondo cui "L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurare la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio";
- comma 2, secondo cui: "I Protocolli d'Intesa di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenenti atti di indirizzo emanati su proposta dei Ministeri della Salute, dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art.8 della Legge 15 marzo 1997, n.59.....";

- l'art.2:

- comma 1: secondo cui " La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliere-



REGIONE PUGLIA


universitarie, aventi autonoma personalità giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al presente articolo.

- comma 4, secondo cui : "Per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università di cui all'articolo 1, la regione e l'università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 *"Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D. Lgs 21 dicembre 1999, n.517";*
- la legge 4 novembre 2005 n.230 *"Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";*
- il D.M. 16 marzo 2007 n.155 recante *"Determinazione Classi magistrali e in particolare LM-41 Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia"* ha previsto per il corso di laurea magistrale in medicina e Chirurgia *"...n.360 CFU complessivi, articolati su sei anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali ...ed... in particolare, specifiche professionalità nel campo della medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, nonché di specialità medico-chirurgiche, acquisite svolgendo attività formative professionalizzanti per una durata non inferiore ad almeno 60 CFU da svolgersi in modo integrati con le altre attività formative del corso presso strutture assistenziali universitarie";*
- la legge 30 dicembre 2010, n.240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed efficienza del sistema universitario";*
- il Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università degli Studi di Foggia recante *la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca ed i relativi allegati, sottoscritto in data 11 aprile 2018, ed in particolare:*
 - l'articolo 1 – Principi generali l'impegno delle parti a:
 - rafforzare i processi di collaborazione ed integrazione tra Università e S.S.R., sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo finalizzati a perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al potenziamento della ricerca biomedica e clinica;
 - assicurare in modo efficace, nel quadro della programmazione sanitaria regionale, alla quale l'Università è chiamata a contribuire per quanto di competenza, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle finalità di didattica e di ricerca;
 - assicurare l'inscindibilità e la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca;
 - potenziare la ricerca di eccellenza in campo biomedico e sanitario e promuovere l'innovazione organizzativa e tecnologica nell'ambito del S.S.R.;


- l'articolo 2 – Sedi della collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale:





REGIONE PUGLIA

- l'impegno della ASL Taranto a rendere disponibili le attivande strutture assistenziali dotate di posti letto, presso il nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto. Nelle more del completamento dello stesso ed al fine di garantire l'avvio delle attività entro l'inizio del triennio clinico del relativo ordinamento didattico (1° ottobre 2022), le strutture assistenziali relative alle discipline descritte saranno temporaneamente allocate presso i seguenti Presidi Ospedalieri afferenti alla stessa ASL:
 - Presidio Ospedaliero Centrale – SS. Annunziata, sito in via Bruno – Taranto;
 - Ospedale "S. G. Moscati", sito in via per Martina Franca – Statte (TA);
 - nello stesso Ospedale San Cataldo di Taranto dovrà trovare accogliamento anche il Polo Didattico, dotato di aule e laboratori funzionali al regolare svolgimento delle attività didattico-formative del corso di laurea di che trattasi.
- che la Deliberazione n.2074 del 6 dicembre 2021 (BURP n.2 del 07.01.2022) ha, tra l'altro:
- ridefinito il modello di *governance* complessiva della Sanità pugliese, riservandosi la presentazione all'Assemblea Legislativa Regionale di una proposta di Disegno di Legge sulle materie di cui all'articolo 3 del D.Lgs.n.502/1992 e s.m.i., che preveda e disciplini la costituzione di nuove aziende sanitarie aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione;
 - stabilito di procedere alla configurazione ed articolazione dell'Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata dell'ASL Taranto, che risulterà dallo scorporo del P.O. Santissima Annunziata dell'ASL Taranto, con la specifica missione di rafforzare l'assistenza ospedaliera del territorio di competenza;
 - ha designato il dott. Michele Pelillo quale Commissario con il compito di predisporre il progetto di costituzione, di scorporo e di trasferimento delle funzioni dall'Ente del SSR ad oggi esistente alla costituenda Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata secondo gli indirizzi della Giunta Regionale, e le indicazioni operative delle competenti Sezioni del Dipartimento, nonché della proposizione in relazione alla costituenda azienda del rispettivo atto aziendale, nelle more dell'avvio e dell'ultimazione dell'iter legislativo di cui innanzi e della ridefinizione del conseguente assetto della rete ospedaliera;
 - rinviato al successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina del predetto Commissario, stabilendo che l'incarico avrà durata per un periodo non superiore a 6 mesi;
- con Decreto del Presidente della Regione n. 31 del 9/02/2022 è stato nominato il Commissario per lo scorporo del Presidio Ospedaliero Santissima Annunziata dalla ASL TA, dott. Michele Pelillo. Il dott. Michele Pelillo, in data 16/02/2022, ha sottoscritto il contratto di prestazione d'opera intellettuale con il Presidente della Regione
- che la Deliberazione n.2246 del 29 dicembre 2021 (BURP n.16 del 08.02.2022) ha, tra l'altro, fornito ulteriori precisazioni in merito alla natura ed alle funzioni specifiche assegnate alla predetta costituenda Azienda del SSR ed ai compiti assegnati al rispettivo Commissario individuato con la già citata D.G.R. n.2074/2021 come di seguito riportato:
- all'Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata, riveniente dallo scorporo dell'omonimo Presidio Ospedaliero della ASL Taranto, nelle more della proposta di adeguamento del Regolamento della Rete Ospedaliera, il Commissario individuato dovrà procedere, nel termine massimo di sei mesi dall'insediamento, alla predisposizione di un piano di fattibilità economico/amministrativo, ai fini dello scorporo del predetto ospedale dalla relativa Azienda Sanitaria, in stretto raccordo con il Dipartimento Salute della Regione Puglia ed il rispettivo Direttore Generale, avvalendosi del personale e dei locali dell'Azienda Sanitaria del SSR.



REGIONE PUGLIA

- comma 2, “il numero complessivo di posti letto messi a disposizione della Scuola di Medicina per lo svolgimento delle attività di didattica e ricerca è correlato, per le strutture di degenza, ai seguenti parametri:
 - numero degli immatricolati al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nel rapporto di 3 posti letto per studente;
 - numero degli specializzandi ammessi al primo anno di frequenza delle Scuole di Specializzazione della Scuola di Medicina nel rapporto di 0,5 posti letto per specializzando;
 - numero degli immatricolati al primo anno dei Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nel rapporto di 0,5 posti letto per studente;


- il D.M. n.989 del 25 ottobre 2019 recante “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati ai fini dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio”, che ha introdotto la possibilità di istituire nuovi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;

- il Protocollo d’Intesa per l’attivazione del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’edificio ex sede della Banca d’Italia a Taranto, sottoscritto in data 13.7.2020, da Regione Puglia, Università di Bari e ASL Taranto, al fine di consentire il trasferimento delle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia e dal Governo in favore della ASL Taranto per l’acquisto, il recupero ed il riuso dell’ex sede della Banca d’Italia a Taranto per le finalità di formazione e ricerca per le discipline mediche e sanitarie dello stesso corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso la sede di Taranto;

- il verbale della Commissione Paritetica Regione – Università di Bari di cui all’articolo 6 della Legge Regionale n.36/1994, seduta del 7 settembre 2021;

- la deliberazione di Giunta Regionale n.1979 del 29.11.2021 che ha approvato:
 - *lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’ASL Taranto per le attività formative degli immatricolati nell’A.A. 2020/2021 al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Sede di Taranto;*
 - *il nuovo elenco delle Sedi decentrate della collaborazione fra Università degli Studi di Bari e Servizio Sanitario regionale, che sostituisce integralmente l’Allegato B1 al “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed Università degli Studi di Foggia recante la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca, sottoscritto in data 11.4.2018, tra cui presso l’ASL Taranto – Ospedale “SS. Annunziata” le seguenti strutture a direzione universitaria:*
 - U.O.C. Medicina;
 - U.O.C. Chirurgia Generale;
 - U.O.C. Ortopedia;
 - U.O.C. Pediatria;
 - U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia;
 - U.O.C. Nefrologia e Dialisi;
 - U.O.C. Oncologia;

- La Convenzione tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’ASL Taranto per le attività formative degli immatricolati nell’A.A. 2020/2021 al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Sede di Taranto, che, individuando nella ASL Taranto l’azienda di riferimento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di nuova attivazione nella città di Taranto, fra l’altro, prevede:



REGIONE PUGLIA

In particolare, il progetto di costituzione, trasferimento delle funzioni e di scorporo, tra l'altro, deve indicare:

- gli elementi patrimoniali, mobili ed immobili;
 - il personale da trasferire alla costituenda Azienda;
 - gli immobili di proprietà dell'Azienda non strumentali all'attività e quelli non utilizzati o non utilizzabili;
 - il subentro della stessa azienda nei contratti in corso.
- che la Deliberazione n.160 del 15 febbraio 2022 (BURP n.27 del 07.03.2022), preso atto della necessità di dare avvio con immediatezza alle necessarie attività per la costituzione dell'Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata prevista con la richiamata DGR 2074/2021, ed a parziale rettifica della stessa e s.m.i., ha, tra l'altro, disposto che l'incarico di Commissario avrà la durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro con il Presidente della Regione, in analogia ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR,
- che con la deliberazione di Giunta regionale n. 1177 del 09/08/2022 sono stati prorogati, fino al completamento del piano di scorporo e comunque non oltre il termine massimo del 31/12/2022, gli effetti del contratto sottoscritto dal dott. Michele Pelillo;
- che con Legge regionale 12 agosto 2022, n. 16 è stata stabilita la "Istituzione delle Aziende ospedaliere Santissima Annunziata di Taranto e Vito Fazzi di Lecce".

PRESO ATTO, INOLTRE

- del piano di consolidamento e sviluppo del nuovo corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato presso la sede di Taranto, predisposto dall'Università di Bari, con particolare riferimento al fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico –amministrativo necessario alla sostenibilità ed al progressivo consolidamento delle attività di didattica, ricerca ed assistenza nei Settori Scientifici Disciplinari delle Scienze Mediche di Base e degli insegnamenti trasversali, nonché al relativo supporto tecnico-amministrativo sin dalla fase di start-up;


CONSIDERATO CHE

è interesse della Regione Puglia e dell'Università degli Studi di Bari, potenziare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, i rapporti di collaborazione scientifica nelle tematiche di comune interesse e promuovere il reclutamento del personale necessario al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato presso la sede di Taranto;

RITENUTO DI

dover dare avvio entro e non oltre il 1° ottobre 2022, nelle more di un armonico assetto dei reciproci impegni per addivenire alla configurazione dell'Azienda ospedaliera universitaria tarantina, alle attività assistenziali necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università, nel quadro della programmazione nazionale e regionale, onde assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca;

TENUTO CONTO, ALTRESI'



REGIONE PUGLIA

- della necessità di garantire il soddisfacimento delle specifiche esigenze di dotazione organica e risorse strumentali, finalizzate al perseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato presso la sede di Taranto, ed in particolare all'avvio delle attività formative professionalizzanti del triennio clinico a partire dal 1° ottobre 2022 presso le Unità Operative Complesse individuate a direzione universitaria giusta D.G.R. n.1979/2021;
- dell'opportunità di assicurare il rispetto di tali esigenze nell'ambito dell'articolato passaggio di responsabilità e competenze delle stesse strutture assistenziali dal Presidio Ospedaliero SS. Annunziata afferente all'ASL Taranto, all'istituenda Azienda Ospedaliera SS. Annunziata di Taranto per scorporo dello stesso P.O., sino alla loro definitiva allocazione presso l'Ospedale San Cataldo di Taranto, attualmente in fase di completamento;

VISTI

- le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bari, rispettivamente in data **06.09.2022**_____ ed in data **07.09.2022**_____, con cui è stata approvata la stipula della presente convenzione, a seguito di parere reso in merito dal Consiglio della Scuola di Medicina, nella seduta del **09.09.2022** _____,
- la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1979 del 29-11-2021;
- la deliberazione del direttore Generale dell'ASL n. 1261 del 19-06-2020.

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse


Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto.

Articolo 2 - Finalità della collaborazione e impegni delle parti

La presente Convenzione ha lo scopo, nell'ambito dei proficui rapporti di collaborazione didattica - scientifica già in atto tra l'Università, la Regione Puglia e l'ASL Taranto di disciplinare il reciproco apporto e scambio di conoscenze scientifiche, attraverso lo svolgimento in comune di programmi correnti e finalizzati di ricerca biomedica e clinica, nonché mediante il conferimento all'assistenza di docenti universitari e/o ricercatori di specifiche attività cliniche per il soddisfacimento delle esigenze del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, attivato presso la sede di Taranto a decorrere dall'A.A. 2020/2021.

Per l'attività di assistenza e cura, pregiudiziale e strumentale rispetto all'attività istituzionale di didattica e di ricerca dell'Università ed, in particolare, per gli obiettivi formativi dello stesso Corso di Laurea *Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Sede di Taranto*, la ASL mette a disposizione dell'Università le seguenti Unità Operativa Complesse, con la dotazione di posti letto ivi indicati (il numero dei p.l. è determinato in via provvisoria, nelle more della piena operatività del nuovo ospedale San Cataldo):

- U.O.C. Medicina con n. 50 p.l., attualmente allocata presso P.O.C. SS. Annunziata/Moscato/Grottaglie
- U.O.C. Chirurgia Generale con n. 9 p.l., attualmente allocata presso P.O.C. SS. Annunziata/Moscato
- U.O.C. Ortopedia con n. 11 p.l., attualmente allocata presso P.O.C. SS. Annunziata/Moscato



REGIONE PUGLIA

- U.O.C. Pediatria con n 6 p.l., attualmente allocata presso P.O.C. SS. Annunziata/Moscato
- U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia con n. 17 p.l., attualmente allocata presso P.O.C. SS. Annunziata/Moscato
- U.O.C. Nefrologia e Dialisi con n. 6 p.l., attualmente allocata presso P.O. C. SS. Annunziata/Moscato
- U.O.C. Oncologia con n 6 p.l., attualmente allocata presso P.O.C. SS. Annunziata/Moscato


Le stesse strutture dovranno garantire l'avvio delle attività entro l'inizio del triennio clinico del relativo ordinamento didattico (1° ottobre 2022), per la realizzazione degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di Taranto ed ai fini dell'acquisizione di specifiche professionalità da parte degli studenti dello stesso corso di laurea.

Peraltro, per l'opportunità di assicurare il rispetto di tali esigenze nell'ambito dell'articolato passaggio di responsabilità e competenze delle stesse strutture assistenziali dal Presidio Ospedaliero SS. Annunziata afferente all'ASL Taranto, all'istituenda Azienda Ospedaliera SS. Annunziata di Taranto per scorporo dello stesso P.O., sino alla loro definitiva allocazione presso l'Ospedale San Cataldo di Taranto, attualmente in fase di completamento, ogni documento inerente il piano di fattibilità economico/amministrativo, il progetto di costituzione, trasferimento delle funzioni e di scorporo, nonché l'atto aziendale della istituenda Azienda Ospedaliera SS. Annunziata di Taranto dovranno adeguatamente ed in via prioritaria tener conto della piena operatività delle stesse Unità Operative Complesse a direzione universitaria.

Le succitate Unità Operative Complesse a direzione universitaria ed ospedaliera, dovranno garantire altresì, le soglie operative "minime" previste dall'allegato "D" del Protocollo di Intesa Regione/Università sottoscritto in data 11 aprile 2018.

A tal fine e nella fase di prima applicazione della presente Convenzione,

- l'ASL si impegna a:
 - garantire i servizi di base, i presidi chirurgici, i dispositivi medici e i farmaci, le attrezzature sanitarie e di sala operatoria, gli strumenti clinici e/o didattici, le consulenze specialistiche, nonché la presenza di personale nella misura richiesta dalle leggi vigenti e dalle norme regionali sull'assistenza ospedaliera;
 - mettere a disposizione gratuitamente spazi e/o logistica e/o attrezzature anche dedicate ad esclusiva attività di ricerca e/o didattica;
 - mettere a disposizione le strutture per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramurale ai dirigenti sanitari universitari che hanno optato per l'esclusività di rapporto, in modo analogo a quello previsto per i dirigenti sanitari dell'ASL. Per l'esercizio di detta attività professionale, l'ASL si impegna ad applicare ai dirigenti sanitari universitari la stessa regolamentazione prevista per i dirigenti sanitari del ruolo ospedaliero;
- la Regione si impegna a garantire, fermo restando il rispetto dei limiti e dei vincoli di finanza pubblica, la definizione della **infrastruttura**, **della organizzazione** e delle tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca i



REGIONE PUGLIA

- l'Università si impegna a:

- mettere a disposizione dell'ASL, nel rispetto della normativa e della propria programmazione, personale universitario professore/ricercatore da conferire all'assistenza presso le stesse strutture clinicizzate sulla base del possesso dei requisiti professionali e di esperienza, avuto riguardo al settore scientifico-disciplinare di inquadramento e coerentemente con i requisiti ex lege necessari per l'espletamento dell'attività assistenziale.

Ai fini dello svolgimento dell'attività assistenziale integrata, l'Università, di comune accordo con l'ASL, potrà conferire in uso gratuito beni, strumentazioni ed attrezzature di proprietà. I relativi oneri di conduzione e manutenzione saranno a carico dell'ASL.

Università ed ASL, inoltre, per quanto specificatamente attiene la necessità di garantire personale tecnico-amministrativo di supporto alle attività di didattica, ricerca ed assistenza svolta presso le Unità Operative Complesse a direzione universitaria, concorderanno l'organico necessario, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di organico degli stessi Enti. Tanto, al fine di assicurare nel relativo assetto organizzativo, le necessarie risorse professionali gestionali commisurate all'attività formativa delle stesse strutture, con personale ospedaliero e/o universitario conferito in convenzione. **Al personale tecnico amministrativo conferito in convenzione sarà corrisposta una indennità da determinarsi all'atto del conferimento, secondo la normativa vigente.**


Articolo 3 - Personale universitario

Il personale docente/ricercatore universitario conferito in convenzione presso le stesse UU.OO.CC. a direzione universitaria, conserverà i propri diritti e doveri di carattere accademico nell'ambito del Dipartimento universitario di ricerca di afferenza.

Lo stesso personale, in relazione al proprio stato giuridico ed al regime di impegno universitario, assolverà senza soluzione di continuità i compiti affidati in sede di programmazione delle attività didattiche e secondo le specifiche modalità previste dai regolamenti di Ateneo e dagli Organi Accademici, ed in particolare:

- professori: compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento per non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito;
- ricercatori di ruolo: compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, corsi e moduli curriculari, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
- ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) e lett. b) della Legge n. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore, di cui almeno 60 ore di didattica inclusa la didattica frontale;





REGIONE PUGLIA

- ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) e lett. b) della Legge n. 240/2010 con regime di impegno a tempo definito: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 200 ore, di cui almeno 40 ore di didattica inclusa la didattica frontale.

Il personale universitario conferito all'ASL, ivi compreso il personale tecnico amministrativo, assolve gli obblighi assistenziali previsti dalla normativa vigente ed è responsabile dei risultati conseguiti in relazione all'attività svolta.

Al personale docente/ricercatore universitario si applicano, fermo restando il proprio stato giuridico e ove compatibili, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, gli stessi particolari istituti normativi e contrattuali stabiliti per il personale della dirigenza ospedaliera dell'ASL di pari funzioni ed anzianità.

La dotazione organica di personale universitario, ivi compreso il personale tecnico amministrativo, ed ospedaliero di ciascuna Unità Operativa Complessa a direzione universitaria, dovrà garantire il perseguimento delle finalità di didattica, ricerca ed assistenza di cui alla presente Convenzione.

Le politiche di reclutamento del personale docente/ricercatore conferiti all'assistenza avvengono sulla base della programmazione Universitaria che tenga conto delle necessità assistenziali della ASL.


Il personale docente/ricercatore conferito in convenzione, nello svolgimento dell'attività assistenziale, è tenuto al rispetto dei regolamenti interni dell'ASL e sarà altresì tenuto a coordinarsi con le altre Strutture Organizzative dell'ASL, alla stregua dei dirigenti medici dipendenti dello stesso Istituto. Tanto avverrà nel rispetto della inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza del docente universitario, permanendo in capo al Rettore dell'Università la titolarità del rapporto di lavoro.

Il personale universitario docente (professori e ricercatori) può espletare attività assistenziale unicamente nella disciplina per la quale è conferito in convenzione e coerentemente con i requisiti *ex lege* necessari per l'espletamento dell'attività assistenziale.

L'impegno orario del personale docente universitario conferito per l'attività assistenziale integrata non può essere inferiore a 22 ore settimanali. L'articolazione dell'impegno orario complessivo del predetto personale verrà definita sulla base di quanto stabilito dall'art. 11, comma 6, del Protocollo di Intesa Regione/Università sottoscritto in data 11 aprile 2018, in maniera funzionale al raggiungimento degli obiettivi della struttura assistenziale e tenendo conto dei doveri e degli impegni di carattere accademico del docente.

L'orario di lavoro del docente universitario è rilevato mediante tessera magnetica personale universitaria (badge universitario) da utilizzare in entrata ed in uscita presso le postazioni di rilevazione elettronica situate nei luoghi di lavoro della ASL.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti al personale universitario dal Direttore Generale dell'ASL, secondo le procedure concordate con apposito Regolamento tra Università ed ASL, in applicazione del Regolamento Regionale n.24/2013 e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. I predetti incarichi sono soggetti a conferma al termine di un periodo di prova di sei



REGIONE PUGLIA

mesi, prorogabile di altri sei mesi, ai sensi dell'art.15, comma 7-ter del D. Lgs. n. 502/92 s.m.i. nonché del D. Lgs. n. 517/1999.

In sede di prima applicazione si utilizzerà il Regolamento in allegato, già utilizzato per i rapporti convenzionali con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII di Bari.

Inoltre, l'ASL si impegna a comunicare ogni variazione dell'opzione per l'attività assistenziale esercitata dal personale universitario in convenzione, onde consentire all'Università di adottare i provvedimenti di propria competenza.

Le eventuali questioni di carattere disciplinare che possano riguardare l'attività assistenziale svolta dal professore/ricercatore sono di competenza del Rettore dell'Università, nel rispetto della normativa di riferimento. Dovrà essere in ogni caso informato in merito il Direttore Generale della ASL per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Al personale universitario conferito in convenzione è riconosciuto il pagamento delle voci relative al trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n.517/1999.

In particolare la retribuzione di risultato sarà determinata dall'ASL sulla base della contrattazione collettiva aziendale e correlata al raggiungimento degli obiettivi di budget concordati e verificati.

Tutte le componenti retributive del trattamento economico legate alla prestazione di attività di assistenza e cura da corrispondere con oneri a carico dell'ASL al personale universitario in convenzione, sono assoggettate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità Area della Dirigenza Medica e Sanitaria vigente nel tempo.

I compensi comunque dovuti al personale universitario, comprensivi degli oneri di legge, sono trasferiti mensilmente dall'ASL all'Università che ne curerà la corresponsione al proprio personale ed, in quanto sostituto d'imposta, effettuerà il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti al personale interessato.


Articolo 4 – Attività di ricerca

Le Parti convengono sulla irrinunciabilità, per un moderno centro di assistenza, di ricerca e di formazione in campo sanitario, di un impegno istituzionale congiunto nella ricerca biomedica, anche in riferimento alle ricadute che essa ha sulla qualità assistenziale e sulla formazione sia degli studenti sia dei suoi operatori.

Le Parti, pertanto, assumono reciproco impegno a valorizzare le attività di ricerca e sviluppo in stretta connessione con le attività di didattica ed assistenza, anche attraverso il potenziamento di infrastrutture tecnologiche ed informative di sostegno alla ricerca ed ai processi di innovazione clinico-organizzativa.

L'Azienda si impegna quindi a prevedere nel budget annuale, quota finalizzata all'attività di ricerca anche per l'acquisto di infrastrutture.

A tal fine, si richiama quanto deliberato dal Tavolo Istituzionale Permanente per l'Area di Taranto nella seduta del TIP/CIS del 22/5/2020, in ordine all'individuazione di una ulteriore disponibilità finanziaria per l'acquisto di attrezzature tecnologiche per i laboratori di ricerca della Scuola di Medicina.



REGIONE PUGLIA

Per studi e ricerche nelle rispettive discipline, l'Università e la ASL collaboreranno tra loro e si integreranno opportunamente ed inoltre potranno essere autorizzate eventuali sperimentazioni cliniche ritenute opportune.

Eventuali lavori scientifici, frutto della citata collaborazione, porteranno la duplice intestazione Università/ASL.

L'Università potrà, comunque, utilizzare la casistica clinica (ricoveri, specialistica ambulatoriale e day service) riveniente dalla presente convenzione per lavori scientifici da pubblicarsi a sue cure e spese e con la duplice intestazione Università/ASL.

Eventuali brevetti, spin-off e prodotti similari della proprietà intellettuale derivanti da attività/ricerche finanziate dall'ASL saranno gestiti, fatte salve le normative vigenti e i diritti dei singoli, con le modalità indicate in specifica intesa fra ASL e Università per la regolazione degli ulteriori rapporti.


Per quanto attiene alle sperimentazioni cliniche condotte nell'ASL, si rinvia a specifica regolamentazione, da emanarsi d'intesa fra l'Università e ASL, che disciplini fra l'altro le modalità di riscossione e di ripartizione dei proventi relativi in proporzione all'attività effettuata.

Articolo 5 – Partecipazione del personale dell'ASL all'attività didattica e scientifica

1. Allo scopo di ottimizzare l'assistenza, l'offerta formativa e la ricerca biomedica e sanitaria, la partecipazione del personale del SSR all'attività didattica e di ricerca, che va riconosciuta nell'ambito del servizio globalmente prestato, avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) il personale del SSR partecipa, previo nulla-osta del Direttore Generale, all'attività didattica, esercitando docenze, tutorati e altre attività formative nel rispetto dell'ordinamento didattico dei corsi di studio della Scuola di Medicina e delle disposizioni dei competenti Organi Accademici;
 - b) le AOU e le Università, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del SSR all'attività didattica;
 - c) l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali;
 - d) lo svolgimento di attività didattica e di tutoraggio nell'ambito di tirocini formativi affidati dalle Università rappresenta dovere d'ufficio ed è parte integrante dell'orario di servizio, consentendo l'eventuale riconoscimento di crediti formativi ECM.
2. Regione e Università concorrono ad incentivare la partecipazione dei dirigenti medici e sanitari appartenenti all'AOU alla ricerca clinica e sanitaria, anche attraverso quota parte del budget annuale di cui all'art. 4, comma 3.

Articolo 6 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'ASL garantisce che le attività da svolgere all'interno della presente convenzione, dovranno avvenire nel rispetto della normativa sul rischio radiazioni ionizzanti (D. Lgs.n.230/95) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs.n.81/2008). Al riguardo l'ASL assicura che tutte le proprie strutture ed impianti sono conformi alle normative in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.



REGIONE PUGLIA

Le attività di sorveglianza sanitaria in favore del personale professore/ricercatore conferito in convenzione presso le strutture clinicizzate, saranno svolte, anche per l'esposizione a rischio radiologico ex D.Lgs.n.230/95, dall'ASL.

Articolo 7 - Relazioni sindacali

Alla contrattazione integrativa dell'ASL, che si svolge con le delegazioni e sulle materie stabilite dalla legge o dal CCNL Sanità, partecipa per tutte le problematiche in materia di personale universitario il Rettore dell'Università o un suo delegato.

Articolo 8 - Commissione paritetica

E' costituita la Commissione paritetica composta di **6** membri, nominati due per ciascuna parte contraente, ai fini del monitoraggio di quanto previsto dalla presente convenzione e per la risoluzione di eventuali problematiche derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, nonché per la formulazione di proposte di modifica dello stesso. La nomina dei componenti sarà perfezionata con scambio di lettere entro 30 giorni dalla firma del presente atto, ferma restando la facoltà delle parti di procedere in ogni momento alla sostituzione dei membri di rispettiva spettanza.

La Commissione dura in carica senza limiti di tempo ed è presieduta per la durata di un anno alternativamente **da un membro di nomina regionale**, da un membro di nomina universitaria e da un membro di nomina ospedaliera, eletto dalla Commissione.

Spetta al Presidente della Commissione convocare e presiedere le riunioni.

Le attività di supporto tecnico-amministrativo e di segreteria sono assicurate da personale dell'ASL/Università secondo specifiche intese tra gli Enti.

Articolo 9 - Soluzione delle controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui risulti infruttuoso ogni tentativo di addivenire a soluzioni amichevoli, le eventuali controversie potranno essere deferite ad un Collegio di tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dall'ASL e dall'Università, il terzo di comune accordo fra le parti ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. Il Collegio giudicherà secondo le regole di diritto. Diversamente sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività pre-convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti



REGIONE PUGLIA

- contraenti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.
2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
 3. Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Rinvio alle norme

Per tutto quanto non previsto e regolamentato nella presente convenzione, si farà riferimento al D. Lgs. n. 517/99, al D.P.C.M. 24 maggio 2001 ed al D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle specifiche norme e disposizioni regionali in merito.

Articolo 12 - Durata

La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione e sarà suscettibile di integrazioni e/o modifiche atte a dare compiuta attuazione della collaborazione delle Parti per il consolidamento del corso di laurea in Medicina e chirurgia attivato nella sede di Taranto, in stretta connessione alla revisione del "Protocollo d'Intesa Regione Puglia/Università di riferimento per la disciplina dell'integrazione delle attività di didattica, ricerca ed assistenza" ed alla programmazione didattica e di ricerca dell'Università riferita all'area medica.

In ogni caso, eventuali integrazioni o modifiche saranno adottate dalle parti con le stesse modalità richieste per la stipula del presente atto.

Articolo 13 - Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa di riferimento. Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto

Università degli Studi di Bari "A. MORO"

Il Magnifico Rettore

Prof. Stefano Bronzini

Regione Puglia

Il Presidente

Dott. Michele Emiliano

ASL TARANTO

Il Direttore Generale

Dr. Vito Gregorio Colacicco

ALLEGATO



**REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA A DIREZIONE UNIVERSITARIA DELL'A.O.U. POLICLINICO-GIOVANNI XXIII

Il Rettore ed il Direttore Generale,

- VISTO il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia in ordine all'espletamento delle procedure di cui all'art. 102 del DPR 382/80 (approvato dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 25.5.1999 e 22.6.1999);
- VISTO il Decreto Legislativo n.517/99;
- VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240;
- VISTO il Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari stipulato il 3.9.2013, recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della Scuola di Medicina;
- VISTO il Regolamento Regione Puglia n.24/2013 su "Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale";
- VISTA la bozza di regolamento per il conferimento degli incarichi di struttura complessa a direzione universitaria dell'A.O.U. Policlinico di Bari, formulata -in via istruttoria- dalla Conferenza di servizi nella seduta del 21 aprile u.s.;
- VISTA la nota del 23.4.2015 con cui il Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII di Bari ha espresso, per le motivazioni ivi precisate, "... parere favorevole al contenuto dell'intero regolamento, con unica eccezione che si preveda l'eliminazione dell'inciso <<di norma, o>>, consentendo, invece, la partecipazione anche ai ricercatori, con diversa graduazione del punteggio di valutazione";
- VISTO l'articolato del nuovo Regolamento per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa a Direzione Universitaria dell'A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII con le variazioni approvate dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 27.4.2015;

VISTA	la nota mail in data 29.4.2015 con cui il Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico ha espresso parere favorevole sull'articolato dello stesso Regolamento, con le variazioni approvate dal succitate Consiglio della Scuola di Medicina;
VISTA	la delibera del Senato Accademico del 29.04.2015;
VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.4.2015;
TENUTO CONTO	della formulazione dell'art.7, comma 1 dello stesso Regolamento, così come concordata nel corso dell'incontro del 4.5.2015 finalizzato al raggiungimento dell'intesa di cui alla normativa vigente;
VISTA	la deliberazione n.656 del 05.5.2015 dell'A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII;
CONSIDERATA	l'urgenza di avviare le procedure per l'individuazione dei responsabili di struttura complessa che risultano ad oggi coperte in via provvisoria,

DECRETANO

è emanato il *“Regolamento per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa a Direzione Universitaria dell'A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII”* nella formulazione di seguito indicata:

Art. 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, secondo quanto previsto dall'art. 5, c. 5, del D.Lgs. n. 517/1999 e s.m.i. e dall'art.8 del Regolamento Regionale 3 dicembre 2013,n.24, disciplina le modalità di conferimento di incarichi di struttura complessa a direzione universitaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII.

Art. 2 – Attività propedeutiche programmatiche.

2.1 Entro il mese di aprile di ogni anno l'Università- Scuola di Medicina e la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico, in ragione della programmazione sanitaria regionale, dei processi riorganizzativi e dei vincoli di bilancio dell'Azienda, della programmazione didattica dell'Ateneo e dell'eventuale attivazione e/o disattivazione di rapporti convenzionali con altre Aziende pubbliche o accreditate del SSR, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale, provvedono ad individuare le strutture complesse a direzione universitaria per le quali risulti necessario procedere alla nomina dei Responsabili; la durata dell'incarico è fissata in cinque anni.

2.2 Sulla base delle risultanze del confronto istituzionale di cui al comma precedente, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII definisce il fabbisogno che caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire: a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche b) sotto il profilo soggettivo delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni. Definisce altresì la relativa retribuzione di posizione.

2.3 Qualora la necessità di provvedere all'incarico di struttura complessa a direzione universitaria emerga per motivi non previsti/prevedibili, il Rettore ne dà tempestiva comunicazione al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, da assumersi d'intesa, nel rispetto della normativa vigente per i casi di sostituzione temporanea.

2.4 Per motivi eccezionali specificatamente esplicitati, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII può affidare, previa intesa con il Rettore, sentita la Scuola di Medicina, l'incarico temporaneo di direzione della struttura complessa universitaria ad altro Direttore di U.O.C. a direzione universitaria, per un periodo comunque non superiore a 12 mesi.

Art. 3 – Procedura per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa a direzione universitaria

3.1 Il Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico, definito il fabbisogno che caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire, avvia il procedimento di attribuzione dello stesso con richiesta espressa al Rettore.

3.2 Il Rettore, ai fini dell'individuazione del professore o ricercatore universitario da proporre al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico, per l'affidamento dell'incarico della struttura complessa, acquisite le determinazioni di cui all'art.2 del presente Regolamento, investe la Scuola di Medicina per l'avvio della relativa procedura.

3.3 Il Presidente della Scuola di Medicina, acquisiti gli atti, emana apposito Bando con invito a dichiarare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico.

3.4 Il Bando verrà pubblicato nel sito dell'Università e nel sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII, e conterrà informazione in ordine a:

- Descrizione delle caratteristiche richieste per la copertura della posizione oggetto dell'incarico di cui all'art. 2, comma 2.2;
- Durata dell'incarico, con indicazione delle motivazioni se inferiore a 5 anni;
- Retribuzione di posizione correlata;
- Termine di presentazione delle dichiarazioni di disponibilità a ricoprire l'incarico, che non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul sito dell'Università;
- Modalità di svolgimento della valutazione ed indicazione dei punteggi attribuibili a ciascuno degli elementi valutabili di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- Data di conclusione della procedura che dovrà comunque concludersi entro 120 giorni dalla data di emanazione del Bando.
- Responsabile del procedimento

Art. 4 – Dichiarazione di disponibilità e requisiti candidati

4.1 L'incarico di direzione di struttura complessa medica è conferibile ad un professore universitario ordinario o associato o ricercatore a tempo indeterminato inquadrato nel settore scientifico-disciplinare coerente con la disciplina della medesima struttura ed in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3.

4.2 Per il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e buona amministrazione, l'individuazione avverrà sulla base di una procedura valutativa delle dichiarazioni di disponibilità che i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato invieranno al Presidente della Scuola di Medicina nei termini e con le modalità previste dall'Avviso, unitamente al curriculum ed alle autocertificazioni del proprio status giuridico e dei titoli valutabili di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

4.3 Ai fini della partecipazione alla procedura valutativa, i Professori ed i Ricercatori universitari a tempo indeterminato afferenti al S.S.D. nella cui declaratoria è ricompresa la disciplina di riferimento della struttura complessa, debbono essere in possesso dei requisiti di cui al DPR 484/1997 e s. m. i..

Art. 5 – Commissione di valutazione

5.1 L'esame istruttorio dei curricula e dei titoli verrà effettuato da un'apposita Commissione composta da n. 3 professori di I fascia del settore scientifico-disciplinare di riferimento della struttura complessa o, in mancanza, del

relativo settore concorsuale ovvero professori di I fascia di settore affine, in servizio presso l'Università degli Studi di Bari, ovvero in mancanza, da professori appartenenti al settore scientifico disciplinare in ambito nazionale individuati con sorteggio; la Commissione può lavorare anche in via telematica.

5.2 Il Presidente, i componenti ed il segretario amministrativo vengono designati dal Consiglio della Scuola di Medicina che potrà procedervi anche con sorteggio, dopo la scadenza della data di presentazione delle dichiarazioni di disponibilità.

5.3 La nomina della Commissione è formalizzata con provvedimento del Presidente della Scuola di Medicina ed è pubblicata sul sito internet dell'Università e dell'Azienda Ospedaliero Policlinico-Giovanni XXIII.

5.4 All'atto dell'accettazione della nomina, sulla base di apposita modulistica redatta in conformità alla normativa nel tempo vigente, l'interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ed inconferibilità e di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato.

Art. 6 – Valutazione delle caratteristiche curriculari

6.1 La Commissione valuterà gli elementi contenuti nel curriculum ed i titoli in correlazione con il profilo oggettivo e soggettivo - fabbisogno – e dell'apporto alla didattica ed alla ricerca che caratterizza la struttura complessa.

6.2 Per la valutazione la Commissione dispone di 100 punti da attribuirsi come di seguito indicato:

max 3 p. per tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

max 12 p. per la posizione funzionale del candidato nelle strutture **sanitarie** presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, scenario organizzativo in cui ha operato ed i particolari risultati ottenuti in tali esperienze professionali precedenti, tenuto anche conto della durata del relativo incarico;

max 25 p. per la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all'attività / casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso e devono essere certificate dal Direttore sanitario, dal Direttore di dipartimento e dal Direttore dell'unità operativa di appartenenza;

max 3 p. per soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi e per la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari nazionali e internazionali, in qualità di docente o di relatore-*invited speaker*;

max p. 13 per l'attività didattica con affidamento di insegnamenti presso corsi di studio (corsi di laurea o specializzazione);

max p. 24 per la produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alla disciplina ed in relazione alle pubblicazioni (lavori con I.F. e libri e capitoli di libro dotati di ISBN); ruolo di investigatore principale o di responsabile di unità di ricerca in progetti in ambito clinico; continuità e rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;

max p. 20 per lo stato giuridico in ambito universitario:

- Professore di I fascia – punti 20;
- Professore di II fascia – punti 15;
- Ricercatori universitari a tempo indeterminato con servizio superiore ai 5 anni – punti 10.

6.3 La Commissione, entro 30 giorni dal provvedimento di nomina, presenta al Presidente della Scuola la graduatoria dei candidati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti.

6.4 In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia conseguito il maggior punteggio relativamente allo stato giuridico in ambito universitario ed in caso di ulteriore pareggio prevale la maggiore anzianità nel ruolo.

Art.7 – Procedura d'intesa

7.1 Il Presidente della Scuola di Medicina ricevuti i verbali della Commissione di valutazione acquisisce il parere del Dipartimento Universitario di competenza per la U.O.C. bandita, e sottopone al Consiglio di Scuola gli atti del procedimento. Il Consiglio approva gli atti e la graduatoria e delibera il Docente da proporre per l'attribuzione dell'incarico nella composizione riservata in funzione del ruolo del Docente da designare, secondo l'ordine di graduatoria.

Il Rettore trasmette al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII gli atti della procedura e propone il nominativo del docente universitario al quale assegnare l'incarico di direzione di struttura complessa.

7.2 Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Policlinico, in caso di condivisione della proposta del Rettore, provvede al conferimento dell'incarico.

7.3 Il Direttore Generale, qualora non accetti la proposta, ne dà comunicazione al Rettore fornendo esplicita motivazione e formulando comunque proposta alternativa da individuarsi nell'ambito dei candidati collocatisi nei primi tre posti in graduatoria.

7.4 Qualora entro 30 giorni dalla proposta del Rettore non sia stata raggiunta l'intesa, si provvederà a convocare l'Organo di indirizzo per le opportune valutazioni.

7.5 La procedura dovrà comunque concludersi con l'atto di conferimento dell'incarico entro 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'Avviso a presentare dichiarazione di disponibilità.

Art. 8 – Pubblicazione

L'atto di conferimento dell'incarico ed il curriculum¹ del docente prescelto sono pubblicati sul sito internet dell'Università e sul sito internet dell'Azienda.

Art.9 Durata dell'incarico

9.1 L'incarico di struttura complessa ha durata quinquennale o termine più breve come previsto al precedente articolo 3, comma 3.4. Lo stesso potrà essere revocato dal Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII prima dell'ordinaria scadenza, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il Direttore Generale avrà cura di informare con urgenza il Rettore, affinché possano valutarsi d'intesa possibili soluzioni.

9.2 E' prevista la conferma dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa, dopo un periodo di prova di sei mesi decorrenti dalla data di conferimento. Tale periodo di prova è prorogabile di altri sei mesi.

9.3 Dell'esito della prova il Direttore Generale informa il Rettore per i conseguenti provvedimenti.

Art.10 Valutazioni e rinnovo

¹ Ai fini della pubblicazione sul sito internet, il curriculum dovrà essere fornito in formato "PDF trasformato da word", per consentirne la "facile accessibilità" (vedi artt.6 e 7 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013).

10.1 Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del servizio sanitario nazionale:

- verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato con graduazione in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca. Gli strumenti per la verifica annuale rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico;

- valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti effettuata dal Collegio Tecnico, individuato secondo la regolamentazione aziendale.

10.2 L'esito della valutazione professionale può determinare il rinnovo dell'incarico per lo stesso periodo. Il rinnovo dell'incarico per un periodo più breve, ovvero il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'A.O.U., dovrà essere concordata con il Rettore.

10.3 Resta fermo che una valutazione finale positiva alla scadenza dell'incarico non comporta rinnovo nelle ipotesi in cui il bando preveda la temporaneità dell'incarico, esplicitandone le motivazioni e facendo espressa riserva di emanazione di un nuovo bando per l'affidamento dell'incarico di direzione della medesima struttura complessa.

10.4 Nel caso di motivata valutazione negativa nei confronti del professore o ricercatore universitario, il Direttore Generale ne dà comunicazione al Rettore per i conseguenti provvedimenti.

Art. 11 Norme finali

11.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul sito dell'Università e dell'Azienda-Ospedaliero Universitaria.

11.2 In fase di prima applicazione, e comunque fino al 31.10.2015, i termini fissati per il procedimento di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a direzione universitaria sono ridotti del 50%.

Bari, 5 maggio 2015

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

IL RETTORE

f.to Prof. Antonio Felice Uricchio

A.O.U. POLICLINICO DI BARI

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Vitangelo Dattoli